



RG 45/2024 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 59/2024

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 10.06.2024**

A. De Palo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso nel procedimento n. 59-1/2024 presentato dal creditore:
ARGOS S.p.A. (C.F.: 09515990969), con sede in 20093 – Cologno Monzese
(MI), Via Alessandro Volta n. 16, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco
Donà e Lucia Grondona

- RICORRENTE

per l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione
controllata di:

NOSILA 5 COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA: 04538610264) con sede
in 31027 –Spresiano (TV), Piazza Luciano Rigo n. 58, rappresentata e difesa
dall'avv. Olgert Sula

- RESISTENTE

Presa visione dei documenti allegati;



rilevato che Argos Spa ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata di Nosila 5 Costruzioni S.R.L. deducendo:

- di essere creditrice per l'importo di E. 20.696,13 oltre interessi e spese, in forza di D.I. nr. 2797/2022 del Tribunale di Padova dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza 26-5-2023 dal Giudice in sede di opposizione;
- di aver proceduto in via esecutiva sia con pignoramento presso terzi (Volksbank Spa) sia presso la sede della debitrice, con esito negativo;
- che la debitrice è insolvente stante il mancato deposito dei bilanci dal 2012 e l'assenza di beni aggredibili;

rilevato che Nosila 5 Costruzioni Srl, costituitasi in giudizio, ha eccepito:

- di essere impresa minore;
- che il credito è contestato essendo ancora *sub iudice* avendo Nosila presentato opposizione a D.I.;
- che il mancato deposito dei bilanci non è di per sé prova dell'insolvenza;
- che in data 14-5-2024 sono stati depositati i bilanci 2022 e 2023 da cui risulta un utile di E. 21.615 (per il 2023) incompatibile con lo stato di insolvenza;

ritenuto che:

- dai bilanci prodotti – in mancanza di una seria e concreta prova in ordine all'inattendibilità- risulta il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI con la conseguenza che la debitrice non può essere assoggettata al procedimento di liquidazione giudiziale;



- Argos Spa sia creditrice in forza di titolo giudiziale che, se pur non definitivo, è idoneo ai fini della legittimazione considerato che le contestazioni appaiono generiche e rigettate dal Giudice in sede di concessione della provvisoria esecutività;
- Nosila 5 Costruzioni Srl sia in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 268 co. 2 CCI risultando dagli stessi bilanci depositati che il patrimonio netto è costantemente negativo (per il 2021 – 43.474, per il 2022 – 43.609, per il 2023 – 21.615); in particolare il dato del 2023 deve essere valorizzato nella prospettiva di una società sostanzialmente inattiva, come reso evidente dalla mancanza di ricavi e costi operativi. Il risultato di esercizio positivo per E. 21.992,00 è riferibile ad una sopravvenienza attiva non meglio specificata.

Deve, poi evidenziarsi che la società almeno dal 2021 ha un debito erariale (per imposte ed Iva) che non paga di importo ingente, mentre sono stati eseguiti pagamenti nel 2023 a favore di fornitori (v. tabella che segue) ed è stato eseguito (nel 2021 e 2022) il parziale rimborso di un finanziamento soci per € 12.780,00 (finanziamento al 2021 iscritto per € 15.800).

anno	Debiti v/fornit	Debiti v/erario	Debiti v/altri	Totale debiti
2021	72.091	77.458	20.483	170.032
2022	71.211	83.652	6.528	161.391
2023	19.676	83.652	5.928	109.256

Ciò significa che la società sta pagando creditori chirografari (e pure creditori postergati, i soci) prima di pagare l'Erario (privilegiato).



Le esecuzioni intentate dal creditore – in particolare quella presso la sede della società – con esiti negativo sono ulteriori indizi che denotano lo stato di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che debba essere rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e trovare, invece, accoglimento la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Nosila 5 Costruzioni Srl;

PQM

rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

Visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni NOSILA 5 COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA: 04538610264) con sede in 31027 –Spresiano (TV), Piazza Luciano Rigo n. 58

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura

NOMINA

Liquidatore il dott. Alberto Lazzar;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena



di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 co. 2 CCI;

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio



con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al registro imprese per la pubblicazione e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, li 4 giugno 2024

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

Registrato a Treviso

il

n.....

serie.....

pagato €...../.....

f.to il Funzionario

